

REGOLAMENTO (CE) N. 988/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2008

recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 29 settembre al 3 ottobre 2008 per prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nel periodo dal 29 settembre al 3 ottobre 2008 sono state presentate alle autorità competenti alcune domande di titoli di importazione a norma dei regolamenti (CE) n. 950/2006 e/o (CE) n. 508/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, recante apertura di contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero di

canna greggio destinato all'approvvigionamento delle raffinerie nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 ⁽³⁾, per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4325 e 09.4365.

- (2) In tale contesto, è opportuno che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione ai fini del rilascio dei titoli in proporzione ai quantitativi disponibili e/o informi gli Stati membri che è stato raggiunto il limite stabilito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le domande di titoli di importazione presentate dal 29 settembre al 3 ottobre 2008 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 e/o dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 508/2007, i titoli sono rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 1.